

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4, DEL D. LGSL. 175/2016

Finalità

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016, nonché agli indirizzi espressi verso la Società dai Comuni Soci nel DUP 2017-2019.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

La Società.

Navigli Ambiente S.r.l. nasce nel 2005 su iniziativa di **Amaga S.p.A.** e del Consorzio dei Comuni dei Navigli con l'obiettivo di servire un ampio bacino di Comuni del territorio. Tale scelta rispondeva alla necessità di sviluppare economie di scala in grado di garantire investimenti e soluzioni organizzative d'avanguardia ed eccellenti.

A distanza di otto anni dalla sua nascita, nel dicembre 2013, il Consorzio dei Comuni dei Navigli in seguito ad una modifica della propria impostazione strategica ha ceduto le proprie quote ad **Amaga S.p.A.**

Nel maggio del 2014, il Comune di Motta Visconti acquisiva una quota pari al 20% della Società per affidarle contestualmente il contratto di servizio di igiene ambientale.

Attualmente **Navigli Ambiente S.r.l.** è affidataria in forma diretta del servizio pubblico di igiene ambientale sui territori dei Comuni di Abbiategrasso e di Motta Visconti.

Nella consapevolezza che le scelte strategiche originarie sono ancora valide **Navigli Ambiente S.r.l.** ha attivato rapporti con società pubbliche del settore sviluppando anche ipotesi di fusione, nonché con alcuni Comuni interessati ad acquisizione di quote in funzione dell'affidamento diretto di servizi.

Nel 2016 l'entrata in vigore del T.U. sulle aziende partecipate che prevede il superamento del vincolo del così detto oggetto esclusivo per aziende di servizi pubblici e aziende di servizi strumentali, comporta la possibilità di ricondurre in un solo soggetto societario l'erogazione integrale dei servizi aventi tale natura.

Il Piano di Consolidamento e Sviluppo approvato dai Soci della controllante Amaga S.p.a. nel gennaio 2017 ha proposto che nel corso dell'esercizio la fusione per incorporazione con Navigli Ambiente S.r.l.

Il progetto di fusione è stato predisposto e verrà sottoposto all'approvazione dei soci successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini previsti dalla norma per la ricognizione sulle società partecipate.

Entro il 2018 potrà essere portato definitivamente a compimento un processo di trasformazione societaria, che vedrà in campo un sola Società, Amaga S.p.a, partecipata da tre Comuni.

Attualmente Navigli Ambiente S.r.l è posseduta all'80% da Amaga S.p.a e al 20% dal Comune di Motta Visconti.

La mappa dei servizi erogati ai Comuni Soci e/o presenti sul territorio direttamente dalla società o dalla controllata e attraverso contratti di servizio dalla partecipata, è la seguente:

	Igiene Ambientale	Gestione TARI
Comune di Abbiategrasso	X	X
Comune di Motta Visconti	X	

Inoltre nell'ambito della quota che il legislatore ha lasciato alle società per agire sul libero mercato, l'Azienda ha sviluppato un proprio portafoglio clienti che genera un fatturato annuo di circa €. 200.000,00

Dal 2012, l'Azienda è Amministrata da un organismo monocratico e attualmente l'Amministratore Unico è il Sig. Pietro Grassi.

Il Collegio Sindacale è composto dai Sigg.: dott. Giancarlo Restori, con il ruolo di Presidente, dalla dott.ssa Elisabetta De Marzi e dal dott. Giuseppe Nicosia.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del

D.Lgs. 175/2016” approvato dall’organo amministrativo della Società in data 10.04.2017, cui si rinvia integralmente.

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel “Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016” approvato dall’organo amministrativo della Società in data 10.04.2017, cui si rinvia integralmente.

Per quanto qui rilevante, il citato regolamento prevede l’individuazione di una ‘soglia di allarme’ qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1 la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura superiore o pari al 10% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.);
- 2 le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%;
- 3 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4 l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 25%;
- 5 il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;

Nel merito, l’analisi del bilancio 2016 di Navigli Ambiente S.r.l. evidenzia le seguenti risultanze:

	Soglia di allarme	Risultanze 2016
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi nella misura pari o uguale al 10%	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%;	NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;	NO
4	L’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 25%;	No
5	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	No

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	<i>Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</i>	<i>Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le caratteristiche specifiche del business aziendale, che si muove per la massima parte in un ambito privo di concorrenti, e date le dimensioni dell'azienda</i>
b)	<i>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</i>	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda.</i>
c)	<i>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</i>	<i>L'Azienda si è dotata di un Codice Etico.</i>
d)	<i>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</i>	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda</i>

Abbiategrosso, 19 giugno 2017

Amministratore Unico
Pietro Grassi